

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-753 del 23/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il Centro di Raccolta Differenziata sito in Longiano, Via Badia
Proposta	n. PDET-AMB-2016-772 del 23/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il Centro di Raccolta Differenziata sito in Longiano, Via Badia.**

**IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 14/09/2015, assunta al Prot. Com.le 11225, e dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 18/09/2015 al Prot. Prov.le 81200/2015, da **HERA S.p.A.**, nella persona del Direttore Servizi Ambientali, con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al Centro di raccolta differenziata sito in Longiano, Via Badia, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- Valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 27/10/2015 Prot. Com.le 13130, acquisita al Prot. Prov.le 92613/2015, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Tenuto conto** che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, in data 09/03/2016 con nota Prot. Com.le 2949, acquisita da Arpa al Prot. PGFC 3361/2016 il Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: "*Si prende atto del parere favorevole di ARPA pervenuto a questo Ente in data 26.11.2015 prot. n. 14391 in quanto non si evidenziano condizioni di criticità acustica e superamento dei limiti di legge presso l'area oggetto di valutazione e presso il ricettore sensibile*";

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Nota Prot. Com.le 2949 del 09/03/2016 a firma del Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Longiano pervenuta in data 09/03/2016 ed acquisito da Arpa al Prot. PGFC3361/2016;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' "Allegato A e Relativa Planimetria", parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico n° 55/IND Prot. 9238 del 27.08.2012 rilasciata dal Comune di Longiano

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **HERA S.P.A** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, a favore di **HERA S.p.A.**, nella persona del Direttore pro-tempore dei Servizi Ambientali, con sede legale in Bologna Via Berti Pichat 2/4 (P.IVA 04245520376), **per il Centro di Raccolta Differenziata sito in Longiano, Via Badia.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpa, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell' autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

### PREMESSA

Visto il parere di Hera acquisito dal Comune di Longiano al Prot. Com. le n. 2506 del 01/03/2016;

### CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	HERA SPA Direzione Servizi ambientali
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA BADIA - LONGIANO
Destinazione dell'insediamento:	Centro di raccolta differenziata rifiuti urbani
Potenzialità insediamento	500 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
Recettore dello scarico:	fognatura nera tipo A
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RU- BICONE

### PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite nel sopraccitato parere di Hera S.p.a:

- 1) Nella fognatura nera di Via Badia sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, lavaocchi), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area 1700 mq.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
  - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 4) Entro **3 anni** dal rilascio dell'atto autorizzativo devono essere installati, sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia: **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico**. L'avvenuta installazione di tale strumentazione dovrà essere tempestivamente comunicata a HERA.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
- 7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 14) 14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 16) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**